Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1975.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria ».

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Bongioanni Vincenzo, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Liguria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore vice prefetto dott. Goffredi Oreste è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria in sostituzione del dott. Bongioanni Vincenzo, per lo esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 347

(5743)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 84, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, con il quale il sig. Armando Gigliozzi, membro della citata commissione in rappresentanza dell'unione provinciale degli industriali de L'Aquila, è stato sostituito dal dottor Fabrizio Tentoni;

Vista la nota n. 641, in data 8 aprile 1975, con la quale la predetta unione prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione di cui sopra, perché dimissionario, il proprio rappresentante dott. Fabrizio Tentoni con il rag. Agapito Palomba;

Vista la lettera del 26 marzo 1975, con la quale il dott. Fabrizio Tentoni rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione anzidetta;

Decreta:

Il rag. Agapito Palomba è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento de L'Aquila, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del dott. Fabrizio Tentoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Forlì ad istituire ed esercitare la nuova sede principale del proprio magazzino generale in Forlì.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 17 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1964 con il quale il consorzio agrario provinciale di Forlì venne autorizzato ad istituire in Forlì, via Matteotti n. 31, la sede principale del magazzino generale da esso esercitato;

Viste le istanze in data 24 ottobre 1974 e 7 novembre 1974, con le quali il sopracitato consorzio ha chiesto la revoca dell'autorizzazione di cui al predetto decreto ministeriale 26 marzo 1964, e l'autorizzazione ad istituire ed esercitare una nuova sede principale del magazzino generale, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate, in Forlì, via Macero Sauli n. 16;

Vista la deliberazione n. 637 dell'8 novembre 1974 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle cennate richieste;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata al consorzio agrario provinciale di Forlì l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 26 marzo 1964, indicato nelle premesse, concernente l'istituzione in Forlì, via Matteotti n. 31, della sede principale del magazzino generale esercitato dal consorzio stesso.

Art. 2.

Il consorzio agrario provinciale di Forlì, è autorizzato ad istituire ed esercitare in Forlì, via Macero Sauli n. 16, la nuova sede principale del proprio magazzino generale nel complesso costituito da vari edifici, contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e meglio descritti nella relazione tecnica e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza del 24 ottobre 1974, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

In detti edifici possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate, e per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il magazzino generale.

Art. 4.

L'importo della cauzione che il suddetto consorzio è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 4.000.000 (quattromilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CRISTÒFORI

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Lucca e Capannori.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'acquedotto Nottolini, interessante i comuni di Lucca e Capannori;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Lucca e Capannori;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè può annoverarsi fra le più interessanti della provincia sia sotto l'aspetto della mirabile fusione di caratteristiche architettoniche ed ambientali di particolare valore estetico e tradizionale, sia sotto l'aspetto della rilevante bellezza paesaggistica del comprensorio;

Decreta:

La zona dell'acquedotto Nottolini sita nel territorio dei comuni di Lucca e Capannori ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende, nel modo seguente:

su di una superficie formata da una striscia limitata da due rette parallele all'asse dell'acquedotto Nottolini simmetriche a questo e distante ciascuna da esso m 100; tale striscia è chiusa a nord dal tratto della mezzeria della strada comunale S. Concordio Sornano del Vescovo compresa fra le due predette parallele; tale striscia è chiusa a sud dal limite della zona vincolata delle colline lucchesi di cui alla deliberazione dello stesso giorno 4 aprile 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Lucca e Capannori provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione agli albi dei comuni della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì quattro (4) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

Vincolo zona acquedotto Nottolini (Lucca e Capannori).

(*Omissis*).

Il presidente, essendo gli intervenuti in numero legale, dichiara aperta la seduta e propone l'esame del predetto argomento posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La commissione delibera di imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie sita nei comuni di Lucca e Capannori (Lucca) formata da una striscia limitata da due rette parallele all'asse dell'acquedotto Nottolini simmetriche a questo e distante ciascuna da esso m 100; tale striscia è chiusa a nord dal tratto della mezzeria della strada comunale S. Concordio Sorbano del Vescovo compresa fra le due predette parallele; tale striscia è chiusa a sud dal limite della zona vincolata delle colline lucchesi di cui alla deliberazione dello stesso giorno 4 aprile 1973.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(5772)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Tur - in '75 - Salone del turismo invernale e dei problemi della montagna », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Tur - in '75 - Salone del turismo invernale e dei problemi della montagna » che avrà luogo a Pordenone dal 31 ottobre al 4 novembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Itma '75 - VII Esposizione internazionale del macchinario tessile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Itma '75 - VII Esposizione internazionale del macchinario tessile » che avrà luogo a Milano dal 6 al 15 ottobre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio » che avrà luogo a Milano dal 16 al 21 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento maschile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Samia - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento maschile » che avrà luogo a Torino dal 30 agosto al 2 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale del veicolo industriale », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale del veicolo industriale » che avrà luogo a Torino dal 1° al 9 novembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 353;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pavia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Marsilio dott. Bernardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Borghi geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Ruffino dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guazzoni Franco, Lazzaroni Vittorio, Bordoni Franco, Rizzi Francesco, Ferrero Ugo, Lisca geom. Giuliano e Garlaschelli Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Gilardoni rag. Giacomino, Marchesi rag. Giovanni, Diegoli dott. Gabriele e Nobile Oreste, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5804)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 352;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Codella avv. Altero, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Migliorini Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Ferrari dott. Piergiacomo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli Pietro, esperto capo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ramponi Anselmo, Fornasari Maurizio, Bertoli Gaetano, Marenghi Giuseppe, Petrucci Dovilio, Chiodaroli Giuseppe e Libè Daniele, rappresentanti dei lavoratori;

Grassini dott. Giulio Cesare, Lucchini dott. Fabrizio, Battisti rag. Stefano e Nazzani rag. Giampiero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sidoli per. agr. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5805)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota n. 412, in data 21 marzo 1975, con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Foggia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Angelo Vigilante con il sig. Giovanni Maccione;

Vista la lettera del 10 marzo 1975, con la quale il sig. Angelo Vigilante rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Giovanni Maccione è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Angelo Vigilante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5807)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Riconoscimento di carattere sostitutivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, all'attività industriale della società Iniziative meccaniche bresciane, in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Iniziative meccaniche bresciane, con sede in Brescia, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Samo di Brescia.

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Brescia;

Decreta:

E' riconosciuta, in provincia di Brescia, carattere sostitutivo all'attività industriale della società Iniziative meccaniche bresciane, promossa dalla Gepi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5996)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Modalità delle prove finali dei corsi abilitanti speciali riservati agli insegnanti di educazione fisica indetti con ordinanza ministeriale 30 settembre 1974.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Veduta la legge 14 agosto 1974, n. 358;

Veduta l'ordinanza ministeriale 30 settembre 1974;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di svolgimento delle prove finali dei corsi speciali riservati per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di educazione fisica, indetti con la precitata ordinanza ministeriale;

Sentito il comitato degli esperti;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni relative alle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento avranno inizio il 1° settembre 1975 e si concluderanno non oltre il 30 s.m.

La domanda di ammissione alle suddette prove dovrà essere consegnata al coordinatore per il successivo inoltro al sovrintendente scolastico, entro il 20 agosto corrente anno.

Alla domanda, redatta su carta legale e diretta al predetto sovrintendente, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta legale;

2) titolo legale di studio in originale o in copia autentica o anche il relativo certificato, valido per l'ammissione alla classe di abilitazione, 26 - Educazione Fisica; coloro che abbiano presentato il titolo di studio insieme alla domanda di ammissione al corso, dovranno precisarlo nella domanda medesima;

3) ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000 (ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132) versata sul conto corrente postale 1/53000 intestato all'ufficio per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Art. 2.

La prova finale sarà sostenuta innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso, compreso il coordinatore, presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale.

Il presidente sarà scelto nelle seguenti categorie, tenendo conto in ogni caso dell'attinenza delle discipline insegnate con l'insegnamento dell'educazione fisica:

a) docenti universitari di ruolo o fuori ruolo, oppure incaricati presso università o istituti superiori di educazione fisica;

b) ispettori centrali a riposo o provveditori agli studi a riposo, purchè non siano stati collocati in quiescenza agli effetti dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) presidi e direttori di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o pareggiati;

d) professori di ruolo di educazione fisica che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

Coloro i quali, appartenendo ad una delle categorie sopra indicate aspirano ad ottenere la nomina quali presidenti di commissioni, dovranno presentare apposita domanda, per il tramite delle università o degli istituti universitari di appartenenza, o, se capi d'istituto ovvero professori di ruolo di educazione fisica, per il tramite gerarchico o, infine, se si tratta di personale in quiescenza, direttamente a questo Ministero - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi scuole medie.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere presentate al rettore dell'università o fatte pervenire al provveditore agli studi entro il 25 luglio 1975. I rettori e i provveditori aggiungeranno il parere e le eventuali loro osservazioni e cureranno che le domande medesime giungano al Ministero - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi scuole medie, entro il 5 agosto 1975.

Entro la stessa data dovranno essere inviate al Ministero le domande, in carta legale, del personale in quiescenza.

Art. 3.

La prova finale consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso, nonché alle attività didattiche prestate.

A tal fine alla chiusura del corso verrà redatta dal corpo docente una relazione conclusiva sulle attività effettivamente svolte nel corso stesso. Detta relazione dovrà essere portata a conoscenza degli iscritti.

La commissione esaminatrice, nel giorno fissato per la prova scritta, propone alla scelta dei candidati più argomenti, avuto riguardo alla varietà delle discipline connesse con l'insegnamento dell'educazione fisica, i quali saranno formulati in modo da consentire di accertare la preparazione culturale specifica, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e nell'insegnamento.

La prova scritta avrà la durata massima di otto ore.

I colloqui si svolgeranno secondo un diario che la commissione avrà tempestivamente stabilito e comunicato all'ufficio scolastico regionale dopo la valutazione delle prove scritte.

Per un adeguato sviluppo del colloquio, saranno chiamati da sei a otto candidati al giorno.

Durante il colloquio la commissione solleciterà gli opportuni collegamenti tra gli argomenti trattati e i temi fondamentali della disciplina di insegnamento.

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza sono da applicare le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, terzo comma, 27, 28, 30, 31.

Art. 4.

La trattazione scritta e il colloquio devono essere unitariamente considerati ai fini della valutazione della prova finale.

La votazione va attribuita in centesimi e la prova finale si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60/100.

Le impugnative da parte degli eventuali controinteressati potranno essere esperite dal giorno nel quale siano stati affissi gli elenchi degli abilitati all'albo dell'ufficio scolastico.

Art. 5.

Al presidente ed ai componenti della commissione esaminatrice costituita nei modi sopra indicati, spetta per ciascuna giornata di esame, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Al predetto personale sarà attribuito anche, ove spetti, il trattamento di missione.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6018)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1975. Cassa conguaglio zucchero - Integrazioni sulla produzione saccarifera 1974-75 eccedente la « quota base » delle imprese.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, gli articoli 32 e 34 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26/74 e n. 27/74 del 28 giugno 1974, n. 2/75 del 16 gennaio 1975 e n. 4/75 del 7 febbraio 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 419/75 della commissione del 20 febbraio 1975, con cui si autorizza l'Italia ad accordare gli aiuti, previsti dall'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1009/67, anche allo zucchero bianco prodotto, nella campagna 1974-75, in eccedenza alla « quota base » di un'impresa ed alle barbabietole utilizzate per la produzione di tale zucchero;

Considerato che per le eccedenze di produzione della campagna saccarifera 1974-75 non è ammesso, a norma dell'art. 32 del regolamento (CEE) n. 1009/67, alcun riporto alla campagna 1975-76;

Ritenuto opportuno favorire, in relazione alla particolare situazione deficitaria di approvvigionamento di zucchero, l'immissione al consumo delle eccedenze in questione, accordando alle stesse le integrazioni attualmente corrisposte dalla Cassa conguaglio zucchero per la produzione rientrante nella « quota base », o considerata come tale;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — In applicazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 419/75 del 20 febbraio 1975, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere, per lo zucchero prodotto nella campagna 1974-75 in eccedenza alla « quota base », o considerata come tale, delle imprese e per le barbabietole utilizzate per la produzione di tale zucchero, le integrazioni stabilite ai punti 3), del provvedimento C.I.P. n. 26/74 e 5), lettera *a*) e *b*), del provvedimento C.I.P. n. 27/74 del 28 giugno 1974.

2. — Per la corresponsione di dette integrazioni, la Cassa conguaglio zucchero applicherà le stesse norme disposte dai provvedimenii C.I.P. per la produzione rientrante nella « quota base », o considerata come tale.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6019)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francisco A. Bonifacio da Piedade Miranda, console generale di Portogallo a Milano.

(5483)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl W. Mc Collum, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5484)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. U. Visconti Di Modrone, console generale onorario di Finlandia a Milano.

(5485)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig M. Ostria Trigo, console generale di Bolivia a Genova.

(5486)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raymond J. Jacques, console titolare di Gran Bretagna a Venezia.

(5487)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Servio Tulio Ruiz, console generale di Colombia a Genova.

(5488)

In data 20 maggio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. German Roosen, console di Uruguay a Roma.

(5489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Pulcraro, nata a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 20 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 26 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(5385)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 46, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 10 agosto 1971 dal sig. Gierotto Antonio, avverso e per la modifica del decreto ministeriale 14 agosto 1970 circa il collocamento nei ruoli ordinari dei bidelli.

(5517)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 324, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 27 novembre 1972 dall'avv. Luigi Maddaluno per conto della sorella Lucia, avverso l'esito negativo degli esami di maturità dell'anno scolastico 1971-72 sostenuti presso la commissione d'esame operante presso l'istituto magistrale di Frosinone.

(5518)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, n. 816, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 90, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dalla ditta Silvaggi Francesco Saverio ed altri, contro il decreto 5 settembre 1970, n. 5875/B/70/IV, è stato dichiarato inammissibile.

(5448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2709/M)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'ntegrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2711/M)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 630.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2728/M)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2729/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1975, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 835.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2713/M)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1975, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2714/M)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1975, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2715/M)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2699/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2700/M)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2701/M)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2702/M)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2703/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2704/M)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2705/M)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2706/M)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2707/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2708/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1975, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2710/M)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Mazzarino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2712/M)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2716/M)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2717/M)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2718/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2719/M)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2720/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2721/M)

Autorizzazione al comune di S. Lucia del Mela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di S. Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2722/M)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2723/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2724/M)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2725/M)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2726/M)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2727/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 14 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,60	646,60	646,20	646,60	646,30	646,50	646,55	646,60	646,60	646,60
Dollaro canadese	628 —	628 —	627,50	628 —	627,65	628,05	627,70	628 —	628 —	628 —
Franco svizzero	249,65	249,65	249,70	249,65	249,45	249,60	249,63	249,65	249,65	249,65
Corona danese	114,50	114,50	114,50	114,50	114,31	114,50	114,45	114,50	114,50	114,50
Corona norvegese	126,05	126,05	126 —	126,05	125,81	126,05	125,85	126,05	126,05	126,05
Corona svedese	158,07	158,07	158 —	158,07	157,86	158,05	157,89	158,07	158,07	158,07
Fiorino olandese	254,75	254,75	255,20	254,75	254,83	254,70	254,85	254,75	254,75	254,75
Franco belga	17,715	17,715	17,75	17,715	17,60	17,70	17,7175	17,715	17,715	17,71
Franco francese	154,88	154,88	154,70	154,88	154,56	154,85	154,68	154,88	154,88	154,88
Lira sterlina	1415,45	1415,45	1415 —	1415,45	1413,85	1415,40	1415 —	1415,45	1415,45	1415,45
Marco germanico	264,19	264,19	263,8750	264,19	263,61	264,15	263,95	264,19	264,19	264,19
Scellino austriaco	37,41	37,41	37,40	37,41	37,34	37,40	37,39	37,41	37,41	37,41
Escudo portoghese	25,57	25,57	25,60	25,57	25,54	25,55	25,60	25,57	25,57	25,57
Peseta spagnola	11,326	11,326	11,34	11,326	11,32	11,32	11,3275	11,326	11,326	11,32
Yen giapponese	2,1885	2,1885	2,19	2,1885	2,186	2,18	2,1885	2,1885	2,1885	2,18

Media dei titoli del 14 luglio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,750
» 5 % (Città di Trieste)	91,200
» 5 % (Beni esteri)	89,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,375
» 5,50 % » » 1968-83	80,950
» 5,50 % » » 1969-84	80,450
» 6 % » » 1970-85	82,550
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	94,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,575
Dollaro canadese	627,85
Franco svizzero	249,64
Corona danese	114,475
Corona norvegese	125,95
Corona svedese	157,98
Fiorino olandese	254,80
Franco belga	17,716
Franco francese	154,78
Lira sterlina	1415,225
Marco germanico	264,07
Scellino austriaco	37,40
Escudo portoghese	25,585
Peseta spagnola	11,327
Yen giapponese	2,188

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 12 luglio 1975, relativi al giorno 9 luglio 1975 deve essere apportata la seguente modifica: Peseta spagnola da Lit *11,282* a Lit. *11,281*; nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975, relativi al giorno 10 luglio 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Franco belga da Lit. *17,725* a Lit. *17,792*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 14 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. »), e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 3275/74, n. 28/75, n. 40/75 e n. 74/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975	dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	416,50	416,50	791,35	791,35	zero	zero	374,85	374,85
	11.01-915	II. altra	208,25	208,25	420,67	420,67	zero	zero	212,42	212,42
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	208,25	633,08	633,08	420,67	zero	424,83	424,83	212,42
11.01-L	11.01-995	Farine altre	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	1.550,21	1.550,21	2.299,91	2.299,91	1.133,71	1.133,71	1.883,41	1.883,41
	11.02-070	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975	dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	416,50	416,50	791,35	791,35	zero	zero	374,85	374,85
	11.02-117	b. altri	208,25	208,25	420,67	420,67	zero	zero	212,42	212,42
	11.02-130	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-193	IX. di sorgo	208,25	633,08	633,08	420,67	zero	424,83	424,83	212,42
	11.02-195	X. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):								
	11.02-310	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	208,25	208,25	762,20	762,20	zero	zero	553,95	553,95
	11.02-402	b. di segala	1.045,42	1.045,42	1.599,36	1.599,36	837,17	837,17	1.391,11	1.391,11
	11.02-403	c. di granturco	208,25	208,25	541,45	541,45	zero	zero	333,20	333,20
	11.02-404	d. di sorgo	208,25	874,65	874,65	541,45	zero	666,40	666,40	333,20
	11.02-405	e. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	208,25	208,25	874,65	874,65	zero	zero	666,40	666,40
	11.02-515	II. di segala	1.216,18	1.216,18	1.882,58	1.882,58	1.007,93	1.007,93	1.674,33	1.674,33

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	Paesi terzi dal 7-1-1975 all'8-1-1975	Paesi terzi dal 9-1-1975 al 13-1-1975	Paesi terzi 14-1-1975	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	SAMA… dal 7-1-1975 all'8-1-1975	SAMA… dal 9-1-1975 al 13-1-1975	SAMA… 14-1-1975
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	208,25	208,25	541,45	541,45	zero	zero	333,20	333,20
	11.02-573	VI. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-575	VIII. di sorgo	208,25	874,65	874,65	541,45	zero	666,40	666,40	333,20
	11.02-576	IX. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	208,25	208,25	633,08	633,08	zero	zero	424,83	424,83
	11.02-625	II. di segala	850,49	850,49	1.275,32	1.275,32	642,24	642,24	1.067,07	1.067,07
	11.02-640	III. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	208,25	208,25	420,67	420,67	zero	zero	212,42	212,42
	11.02-682	VI. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-684	VIII. di sorgo	208,25	633,08	633,08	420,67	zero	424,83	424,83	212,42
	11.02-685	IX. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno . . .	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno . . .	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	416,50	416,50	1.166,20	1.166,20	zero	zero	749,70	749,70
	11.02-865	b. di segala	1.550,21	1.550,21	2.299,91	2.299,91	1.133,71	1.133,71	1.883,41	1.883,41
	11.02-891	c. di granturco	416,50	416,50	791,35	791,35	zero	zero	374,85	374,85
	11.02-892	d. di sorgo	416,50	1.166,20	1.166,20	791,35	zero	749,70	749,70	374,85
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975	dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	416,50	416,50	1.166,20	1.166,20	zero	zero	749,70	749,70
	11.02-941	II. di segala	1.550,21	1.550,21	2.299,91	2.299,91	1.133,71	1.133,71	1.883,41	1.883,41
	11.02-942	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	416,50	416,50	791,35	791,35	zero	zero	374,85	374,85
	11.02-945	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-948	IX. di sorgo	208,25	633,08	633,08	420,67	zero	424,83	424,83	212,42
	11.02-949	X. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	416,50	416,50	728,88	728,88	zero	zero	312,38	312,38
	11.02-980	II. altri	416,50	416,50	573,10	573,10	zero	zero	156,60	156,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.416,10	1.416,10	1.751,80	1.751,80	zero	zero	185,76	185,76
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	749,70	749,70	1.491,07	1.491,07	zero	zero	741,37	741,37
	11.07-105	b. altro	749,70	749,70	1.303,65	1.303,65	zero	zero	553,95	553,95
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	749,70	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	2.124,15	2.124,15	2.124,15	2.124,15	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975	dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	dal 7-1-1975 all'8-1-1975	dal 9-1-1975 al 13-1-1975	14-1-1975
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	Paesi terzi dal 7-1-1975 all'8-1-1975	Paesi terzi dal 9-1-1975 al 13-1-1975	Paesi terzi 14-1-1975	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1975 al 6-1-1975	SAMA, PTOM... dal 7-1-1975 all'8-1-1975	SAMA, PTOM... dal 9-1-1975 al 13-1-1975	SAMA, PTOM... 14-1-1975
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	zero	zero	62,48	62,48	zero	zero	62,48	62,48
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	zero	zero	99,96	99,96	zero	zero	99,96	99,96
	23.02-117	2. non nominati	zero	zero	199,92	199,92	zero	zero	199,92	199,92
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	zero	zero	49,98	49,98	zero	zero	49,98	49,98
	23.02-135	b. altri	zero	zero	199,92	199,92	zero	zero	199,92	199,92
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 374,85 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(5585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PIACENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni prot. n. ULA/1300 del 20 febbraio 1975;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazoni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Piacenza in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Piacenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Piacenza e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, addì 1° aprile 1975

Il direttore provinciale: BAZZANO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 3 giugno 1975
Registro n. 4 Poste, foglio n. 220

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 1° aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5672)

Concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Bologna in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provinia di Bologna, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'acollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della

provincia di Bologna e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 21 aprile 1975

Il direttore provinciale: MELODIA

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 3 giugno 1975
Registro n. 4 Poste, foglio n. 221

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . il . . residente in . . via . . n. . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 21 aprile 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5671)

Concorso, per titoli, a cinquantatre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI REGGIO EMILIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantatre posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Reggio Emilia in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, *in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche*. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, addì 18 marzo 1975

Il direttore provinciale: FATTOROSSI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 3 giugno 1975
Registro n. 4 Poste, foglio n. 219

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . il . . residente in . . . . via . . . n. . provincia ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5670)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 24, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di questo Ministero;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni dei docenti da parte del Ministero della pubblica istruzione in data 5 febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Mancini dott. Alberto, dirigente superiore.

Membri:

Crisafulli prof. Salvatore, insegnante di diritto;
Corso prof. Giuseppe, insegnante di ragioneria;
Caleffi dott.ssa Carmela, primo dirigente;
Rocca dott. Carmelo, direttore di sezione.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di sezione dott. Oronzo Tangorra.

Art. 2.

Ai componenti della predetta commissione esaminatrice, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo e sul corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1975

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 346

(6029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2234 del 28 dicembre 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 31 novembre 1972, nonchè il successivo decreto di proroga n. 0768 dell'11 maggio 1973;

Visti altresì i decreti n. 643 del 21 aprile 1975 e n. 861 del 22 maggio 1975, concernenti l'ammissione delle candidate al concorso sopraindicato;

Visti gli atti e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1466 del 19 febbraio 1974, modificato per quanto riguarda il segretario con decreto n. 462 del 21 marzo 1975;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 287, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, indicato in premessa:

1. Rinaldo Carmela . . . . punti 59,526
2. Bacilieri Carmelina . . . . » 58,214
3. Mistri Silvana . . . . » 55,298
4. Marocchi Itala . . . . » 53,890
5. Bazzocchi Lucia . . . . » 51,725
6. Benini Malvina . . . . » 48,489
7. Fabbri Avarna . . . . » 38,711

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 27 maggio 1975

Il medico provinciale: BARCA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 862 del 27 maggio 1975 con il quale è stato approvato la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso, espresse in ordine di preferenza dalle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti candidate, classificate nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Carmela Rinaldo: Codigoro condotta capoluogo;
2) Carmelina Bacilieri: Comacchio condotta capoluogo;
3) Silvana Mistri: Comacchio condotta; Portogaribaldi;
4) Lucia Bazzocchi: Goro 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 10 giugno 1975

Il medico provinciale: BARCA

(5606)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **9.**

Estensione a favore del personale regionale del beneficio previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1973, l'attribuzione dell'anticipo di due anni rispetto alla normale progressione della carriera a ruolo aperto a favore di alcuni titolari dei posti già classificati nei gruppi regionali B/2 e C/2, prevista dall'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è estesa a tutti i titolari dei medesimi posti i quali, essendo in possesso dei requisiti prescritti, siano stati inclusi nelle graduatorie formate in applicazione dello stesso articolo.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, previste in annue L. 3.400.000 saranno imputate ai capitoli di spesa sottoelencati, annualmente iscritti nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1975 e per gli anni successivi.

Per il finanziamento e la copertura della spesa complessiva di L. 3.400.000 sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per lo anno 1975:

A) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - Allegato *E*) . . . . L. 3.400.000

B) *Variazioni in aumento*:

Cap. 51. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale, della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta . . . . L. 400.000

Cap. 52. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni . . . . » 200.000

Cap. 495. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . » 1.100.000

Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . » 1.000.000

Cap. 676. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . » 200.000

Cap. 677. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della federazione O.N.M.I. . . . . » 200.000

Cap. 793. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo . . . . » 300.000

Art. 3.

Le spese derivanti a carico della Regione per il pagamento delle somme dovute, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1974, previste in complessive L. 6.400.000, saranno finanziate con imputazione al capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 il cui stanziamento viene aumentato di L. 6.400.000 previa diminuzione di L. 6.400.000 dello stanziamento del cap. 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento » della parte spesa del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 aprile 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **10.**

Norme di integrazione delle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, e 7 marzo 1973, n. 6, concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1975, all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'attribuzione degli aumenti periodici degli stipendi e salari, nonchè delle classi di stipendio o salario successive alla prima, decorre dal primo giorno del mese nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell'anzianità di servizio richiesta ».

Art. 2.

Il riconoscimento, nella misura del 50 %, dell'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza, previsto dallo art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è utile, oltre che ai fini della attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, anche ai fini del compimento del quinquennio di cui al 2° comma dell'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 aprile 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **11.**

Istituzione di nuovi posti nella pianta organica del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'istituzione nella pianta organica del personale dell'amministrazione regionale dei nuovi posti elencati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato *A*.

Art. 2.

Nei posti di nuova istituzione di cui all'articolo precedente saranno immessi i dipendenti *tuttora inquadrati nei posti* del ruolo soprannumerario istituito con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, con l'osservanza delle modalità stabilite dallo art. 10 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 aprile 1975

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

Servizi - Uffici - Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Presidenza del consiglio regionale			
Archivio - Registrazione copia e stampa verbali:			
Coadiutori	3	esecutiva	C
Operaio qualificato . .	1	ausiliaria	S/2
Presidenza della giunta regionale e ufficio stampa			
Presidenza della giunta:			
Coadiutore	1	esecutiva	C
Segreteria generale			
Segreteria generale:			
Coadiutori	3	esecutiva	C
Servizio controllo enti locali e morali:			
Coadiutore	1	esecutiva	C
Servizio elettorale e di vigilanza anagrafica:			
Ragioniere	1	di concetto	B
Archivio generale:			
Coadiutore	1	esecutiva	C
Automezzi:			
Autista meccanico . .	1	ausiliaria	S/2
Assessorato alle finanze			
Ufficio gestione bilancio:			
Ragioniere	1	di concetto	B
Servizio economato demanio e patrimonio:			
Ragioniere	1	di concetto	B
Geometra	1	di concetto	B
Centro meccanografico:			
Ragioniere centro meccanografico	1	di concetto	B
Assessorato dell'industria e commercio			
Ufficio autoveicoli e distribuzione buoni carburanti e lubrificanti:			
Coadiutori	6	esecutiva	C
Assessorato dei lavori pubblici			
Ufficio studi, lavori e progetti:			
Geometra	1	di concetto	B
Servizio viabilità, pronti interventi e lavori diretti:			
Ufficio viabilità e pronti interventi:			
Geometra	1	di concetto	B
Servizio acque, miniere e opere igieniche:			
Geometri	2	di concetto	B

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo regionale
Assessorato della sanità ed assistenza sociale			
Ufficio assessorato:			
Ragionieri . .	2	di concetto	B
Assessorato della pubblica istruzione			
Ufficio stipendi e contabilità:			
Ragioniere	1	di concetto	B
Assessorato del turismo, antichità e belle arti			
Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti:			
Geometri	2	di concetto	B

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **12.**

Trattamento integrativo regionale di previdenza a favore del personale delle scuole elementari: estensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento integrativo regionale di previdenza, di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificata dalle leggi 29 febbraio 1971, n. 19 e 27 aprile 1973, n. 16, ed al regolamento 30 agosto 1968 per l'esecuzione della stessa legge, è esteso al personale previsto dalle norme citate che sia cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1968, limitatamente al servizio prestato nella Valle d'Aosta tra il 5 gennaio 1947 ed il 31 dicembre 1967, semprechè ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini suindicati i contributi facenti carico al personale interessato sono determinati in relazione all'importo dell'indennità di lingua francese in godimento alla data della cessazione dal servizio: il versamento alla Regione del corrispondente ammontare deve essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Il trattamento integrativo regionale di previdenza viene concesso a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà determinato nel suo importo, per ciascun periodo di servizio, in base alle norme suindicate.

Art. 2.

Al finanziamento della maggiore spesa si provvede con i normali contributi integrativi versati al fondo di previdenza dell'amministrazione regionale e dagli insegnanti iscritti ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 aprile 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. **13.**

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria è istituito nell'ambito dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta il servizio per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di garantire il coordinamento degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e del lavoro ed un efficace intervento sanitario preventivo per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 2.

Il servizio opera alle dipendenze dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, in collaborazione, ai sensi e per i fini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con i lavoratori, le loro rappresentanze aziendali, i gruppi omogenei di lavorazione e le organizzazioni sindacali.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione e costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla commissione di cui all'art. 5;

c) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali per la tutela degli ambienti di lavoro (commissioni ambiente) nonchè dei dati riguardanti la salute dei lavoratori, in possesso degli enti, istituti e servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) istituzione, compilazione ed aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione a singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonchè dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori I dati contenuti nei registri di gruppo e quelli individuali sono raccolti, classificati ed utilizzati ai fini della programmazione degli interventi;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato della salute dei lavoratori e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Il servizio provvede ad assegnare un termine, alle aziende interessate, per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo, qualora, dalle indagini compiute, in carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose alla salute dei lavoratori. In caso di inosservanza del termine, il servizio informa la commissione di cui all'art. 5 e segnala agli organismi ispettivi ed all'autorità giudiziaria le situazioni di cui sopra.

Art. 3.

Per l'assolvimento delle finalità indicate all'art. 1 e per lo espletamento dei compiti previsti all'art. 2, il servizio promuove e coordina tutte le attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori utilizzando le strutture esistenti, operanti nel settore, ed avvalendosi altresì, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

Art. 4.

Il servizio deve essere dotato del seguente personale:

1) un sanitario con specializzazione in medicina del lavoro;

2) un tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro;

3) un perito industriale con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) una assistente sanitaria visitatrice;

5) un coadiutore.

Il rapporto di lavoro di cui al punto 1) è regolato da contratto di diritto privato. Per il personale di cui ai punti successivi e istituito il ruolo organico allegato alla presente legge.

E' approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato *A*, dei posti di ruolo del personale addetto al servizio. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Gli organi di gestione e l'organico del personale previsti dalla presente legge, all'atto dell'entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel servizio sanitario della Regione.

Art. 5.

E' istituita la commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede;

b) due consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare;

c) un esperto in programmazione sanitaria designato dalla giunta regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Regione;

e) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione.

I membri della commissione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente comma sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e durano in carica due anni e mezzo e, comunque, decadono ad ogni rinnovo del consiglio regionale.

Il presidente della commissione chiama a far parte della commissione stessa:

1) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione, appartenenti alle rappresentanze sindacali per la tutela degli ambienti di lavoro (commissioni ambiente) dell'azienda interessata dalla trattazione dei singoli problemi all'ordine del giorno;

2) un rappresentante designato dalla comunità montana nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l'unità produttiva interessata al problema in trattazione nella singola seduta. Qualora l'unità produttiva abbia sede nella parte del comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della comunità montana n. 4, il rappresentante è designato dallo stesso comune.

Sono membri di diritto il sanitario ed il tecnico di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4.

La commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di enti, di esperti ed altri.

La commissione è convocata d'ufficio dal suo presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta del presidente della giunta regionale ovvero di almeno cinque membri della commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'assessorato alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 6.

La commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini della attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste di intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni per la loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del servizio;

d) provvede alla organizzazione e pubblicazione della documentazione, delle rilevazioni e dei dati raccolti dal servizio;

e) propone la stipulazione delle convenzioni di cui allo art. 3.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte « Spese correnti », previsto in annue L. 50 milioni, graverà sui capitoli 693 e 712 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della predetta spesa si fa fronte mediante prelievo di una somma di pari importo dal cap. 206 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte « Spese in conto capitale », previsto in lire 40 milioni, graverà sul cap. 762 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa di lire 40 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint Vincent . . . . L. 40.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento;

TITOLO I - *Sezione III* - Categoria II

Servizio per la tutela della salute dei lavoratori

Cap. 693. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori . . . . L. 30.000.000

Categoria IV

Servizio per la tutela della salute dei lavoratori

Cap. 712. — Spese di gestione (convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali) per il servizio per la tutela della salute dei lavoratori . . . . L. 20.000.000

TITOLO II - *Sezione III* - Categoria II

Cap. 762. — Spese di investimento (arredamento, sistemazione locali ed acquisto attrezzature tecnico-sanitarie) per il servizio per la tutela della salute dei lavoratori . . . . . . L. 40.000.000

Totale . . . L. 90.000.000

Variazioni in diminuzione:

TITOLO I - *Sezione VI* - Categoria IX

Cap 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . . . . . L. 50.000.000

Totale . . . L. 50.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 aprile 1975

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Gruppo regionale	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	Numero anni
A 3	Tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale
B	Perito industriale	1	3.800.000	dopo 20 anni
			3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale
B	Assistente sanitaria visitatrice	1	3 800.000	dopo 24 anni
			3.330.000	dopo 20 anni
			2.830.000	dopo 16 anni
			2.450.000	dopo 12 anni
			2.120.000	dopo 8 anni
			1.830.000	dopo 4 anni
			1.580.000	iniziale
C	Coadiutore	1	2.790.000	dopo 20 anni
			2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. **14**.

Inquadramento a ruolo in via straordinaria, di personale non di ruolo addetto agli istituti scolastici della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 1975, il personale non di ruolo addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari, assunto in servizio presso gli istituti scolastici della Regione in data non posteriore al 1° luglio 1971 e che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio, è inquadrato a ruolo in via straordinaria, nei posti del corrispondente ruolo e qualifica attualmente vacanti, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 2.

All'inquadramento straordinario di cui all'articolo precedente, si provvederà, a domanda degli interessati, con deliberazioni della giunta regionale, tenendo conto della qualifica in atto alla data del 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 aprile 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. **15**.

Classificazione di alberghi, pensioni e locande.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale al turismo provvede con decreto alla classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori, dell'azienda autonoma di soggiorno della località, qualora esistente, e del sindaco del comune nel cui territorio si trova l'esercizio.

La classifica ha efficacia a tutti gli effetti per un biennio. Qualora, peraltro, durante il biennio si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o su domanda, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento del biennio stesso, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Per gli esercizi nuovi, aperti durante il biennio, la classifica ha valore per la frazione del biennio in corso.

Art. 2.

Contro il decreto dell'assessore regionale al turismo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, dalla comunicazione della decisione, alla giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 aprile 1975

ANDRIONE

(4842)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751890)